

AS836 - RESTRIZIONI NELL'ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (C.D. PRIN)

Roma, 9 maggio 2011

Presidente del Senato della Repubblica
Presidente della Camera dei Deputati
Presidente del Consiglio dei Ministri
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

In seguito al ricevimento di una denuncia, mediante cui sono state segnalate distorsioni della concorrenza nell'assegnazione annuale dei finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale (c.d. PRIN) da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche (di seguito MIUR), l'Autorità intende formulare alcune osservazioni, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 287/90.

In particolare, con il bando da ultimo pubblicato dal MIUR per l'assegnazione dei finanziamenti citati (c.d. bando PRIN 2009, adottato con decreto ministeriale 19 marzo 2010, n. 51) è stata riservata alle università e agli enti pubblici di ricerca afferenti al Ministero la partecipazione alla gara per l'ottenimento di finanziamenti per l'attività di ricerca, diversamente peraltro da quanto accade a livello comunitario che ammette anche gli enti di ricerca privati alle selezioni per l'assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca¹.

La disciplina vigente di cui alla legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007), ripresa nel bando PRIN da ultimo bandito (c.d. Bando PRIN 2009) dal MIUR con D.M. 19 marzo 2010, n. 51, riserva alle università e agli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR la possibilità di partecipare alle selezioni per l'assegnazione di finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale.

Diversamente, l'articolo 1 del D.M. n. 327/97, che disciplina l'erogazione dei finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale, e l'abrogato articolo 65 del D.P.R. n. 382/80, che aveva istituito tali finanziamenti, prevedevano che i finanziamenti per progetti di ricerca di interesse nazionale fossero destinati soltanto alle università.

L'Autorità rileva che l'estensione di tali finanziamenti agli enti pubblici di ricerca afferenti al MIUR, operata dall'articolo 1, comma 872, della legge finanziaria 2007, e contenuta nel bando PRIN 2009, è idonea a discriminare, peraltro in assenza di ragioni specifiche fornite dal MIUR, in modo ingiustificato gli enti privati di ricerca in favore degli enti pubblici di ricerca.

Sulla base del consolidato orientamento in merito ad analoghe discriminazioni nella concessione di agevolazioni², l'Autorità osserva come la disciplina richiamata attribuisca un vantaggio competitivo alle università ed enti di ricerca pubblici creando, in tal modo, un ingiustificato svantaggio per le organizzazioni private.

A tal riguardo si deve considerare come, nello stesso bando PRIN 2009 citato i programmi in questione siano definiti in modo del tutto generico come *"progetti che per complessità e natura richiedono di norma la collaborazione di una pluralità di studiosi o le cui esigenze di finanziamento eccedono le normale disponibilità delle singole istituzioni. La natura, la metodologia e gli obiettivi di ciascun progetto devono essere chiaramente definiti, caratterizzati da un alto livello scientifico, comparabile con quello della ricerca avanzata in campo internazionale"*. Attività di ricerca che può essere svolta anche da enti di ricerca privati.

A livello comunitario il principio della neutralità tra imprese pubbliche e private è sancito dallo stesso Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che all'articolo 106, par. 1, afferma che *"Gli Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche ... alcuna misura contraria alle norme dei trattati, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 18 e da 101 a 109 inclusi"*, non essendo quindi consentito introdurre vantaggi concorrenziali a favore dei soggetti rientranti nella sfera di controllo pubblico. Nello specifico settore della ricerca, tale principio è esplicitato chiarendo che alle *"università ed enti pubblici di ricerca"* sono assimilabili tutti gli organismi di ricerca senza finalità di lucro a prescindere dallo status giuridico. Infatti, *"organismo di ricerca"* è *"un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di*

¹ [Il segnalante afferma, peraltro, di aver partecipato a bandi di gara per il finanziamento di attività di ricerca svolti a livello europeo, nel triennio 2008-2010, e di essere risultato aggiudicatario, nel 2009 e nel 2010, di significativi finanziamenti.]

² [Cfr. AS545 "Agevolazioni fiscali nel mercato dell'erogazione di progetti di ricerca e sviluppo" del 18 giugno 2009 e AS473 "Modifica del regime di deducibilità fiscale degli interessi passivi per le società (legge finanziaria 2008, comma 33 lettera i)" del 10 settembre 2008.]

sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti".

Peraltro, nell'ambito del 7° Programma Quadro della Commissione volto a promuovere, mediante la concessione di finanziamenti, le attività di ricerca ritenute necessarie per raggiungere obiettivi di crescita, competitività e occupazione, la Commissione Europea incoraggia le imprese, gli istituti di ricerca, attivi sia nel settore pubblico che nel settore privato, e le università nelle loro attività di ricerca e sviluppo tecnologico.

Nel citato documento è esplicitamente chiarito che i soggetti ammessi a beneficiare dei finanziamenti comunitari ricompresi nel citato 7° Programma Quadro sono enti pubblici senza scopo di lucro, istituti di istruzione secondaria superiore, organismi di ricerca e piccole e medie imprese (pagina 49 del documento "*Guide to financial issues relating to FP7 Indirect Actions*"³), riconoscendo tra gli organismi di ricerca anche gli istituti *non-profit* che svolgono tra le attività principali quella della ricerca.

L'Autorità, sulla base delle considerazioni esposte e conformemente al citato consolidato orientamento, auspica una modifica della disciplina citata di cui al D.M. all'articolo 1, comma 872, della legge finanziaria 2007 nella parte in cui esclude gli enti di ricerca privati dai finanziamenti PRIN concessi dal MIUR, prevedendo che anche gli enti privati di ricerca possano partecipare alle gare per i finanziamenti c.d. PRIN.

Ciò in quanto la disparità di trattamento tra enti di ricerca privati e pubblici non risulta giustificata dal perseguimento di interessi generali di politica industriale o di altro tipo, né appare in linea con le politiche di incentivazione adottate in materia di ricerca a livello comunitario. La discriminazione in questione, infatti, è idonea a falsare la concorrenza nel settore della fornitura dei servizi di ricerca e sviluppo, a restringere il numero dei soggetti attivi in tale settore e ad ostacolare l'innovazione scientifica e tecnologica.

IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà

³ [Cosi' "*Guide to financial issues relating to FP7 Indirect Actions*", pubblicata il 24 luglio 2007, che, nel definire gli organismi di ricerca, chiarisce che "*research organisations: this means a legal entity which: • is established as a non-profit organisation; a legal entity is qualified as "non profit" when considered as such by national or international law. Associations or explicit non-profit making legal entities would fit here (see below); and • carries out research or t technological development as one of its main Objectives*" (cfr. p. 59).
J